



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Oggetto: Professionista iscritto all'albo socio di Società e Responsabile Tecnico - uso del timbro - obblighi previdenziali - quesiti.

Rispondiamo in merito ad una serie di quesiti sui seguenti argomenti, di seguito nel dettaglio elencati: 1) la possibilità per un libero professionista iscritto all'Albo dei periti industriali, che sia anche socio, amministratore e Responsabile Tecnico di una società, di apporre la propria firma professionale e il timbro dell'Ordine sulle documentazioni tecniche della società; 2) i requisiti e le condizioni normative per mantenere l'iscrizione all'Albo in tale contesto; 3) gli obblighi minimi (formazione continua, contributi, adempimenti periodici); 4) la permanenza o modifica degli obblighi previdenziali.

In via preliminare, preme evidenziare che non sia possibile dare una risposta esauriente all'iscritto o che abbia dignità giuridica, se non si affronta la totalità dei quesiti posti, data la scarsa illustrazione della compagine societarie e delle attività, riservate o non riservate, che esercita, in assenza assoluta di riferenti sul tipo di società in parola o la forma prescelta per realizzare le prestazioni, professionali o statutarie che siano.

1) Firma professionale e timbro dell'Ordine su documentazioni tecniche della società

Per quanto riguarda il primo quesito, è legittimo che l'iscritto all'Albo dei Periti Industriali, anche se socio, amministratore e Responsabile Tecnico (RT) di una società, apponga la propria firma professionale — e, quando l'elaborato è un atto professionale personale — il proprio timbro, purché l'attività rientri nelle sue competenze e sia svolta con assunzione di responsabilità personale, secondo il principio di “personalità della prestazione” che governa anche l'esercizio in forma collettiva (art. 10 L. 183/2011; D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, in termini Corte cost., sent., - data ud. 16/10/2024 - 21/11/2024 n. 184).

Evidentemente, si deve trattare di STP ovvero di Società tra Professionisti e non di una “Società di servizi”.

Nelle società tra professionisti (STP), la prestazione è sempre eseguita dal socio professionista abilitato. La società è il contraente, ma l'esecuzione resta personale. Infatti, l'appalto va aggiudicato alla Stp, perché riguarda attività riservate dalla legge al professionista (o ai professionisti, in caso di Stp multidisciplinare) iscritto all'albo, che ne esercita le attività statutarie e che qualifica l'attività societaria come forma organizzata dal professionista per esercitare le attività liberali, attribuite per legge ai rispettivi albi e, nel caso di specie, all'albo al quale è iscritto il professionista/socio.

Per gli impianti ex D.M. 37/2008, il progetto, quando obbligatorio, è redatto e firmato da un professionista iscritto all'albo oppure, nei casi consentiti, dal RT; la dichiarazione di conformità (DICO) è rilasciata dall'impresa e vi si allega il progetto firmato da chi lo ha redatto. La giurisprudenza penale conferma, che il RT è preposto quale tecnico responsabile di progetto, verifiche e documentazione allegata alla DICO (così, Cass. pen., Sez. IV, Sent., - data ud. 04/04/2023 - 26/04/2023, n. 17208). La validità della firma professionale presuppone una abilitazione settoriale coerente all'attività prestata: chi è iscritto in un diverso settore non può sottoscrivere progetti riservati ad altro settore (Cass. civ., Sez. II, Ord. - data ud. 02/07/2025 - 09/07/2025, n. 18816).

In sintesi: è ammessa la firma con timbro su elaborati professionali personali, in quanto la DICO è dell'impresa, ma gli allegati progettuali possono recare firma e timbro del professionista abilitato (art. 7 D.M. 37/08 e Cassa Pen. cit.), ancorché socio della società.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

2) Requisiti/condizioni per mantenere l'iscrizione all'Albo nel contesto societario

L'ordinamento consente l'esercizio di attività riservata agli iscritti ad Ordini o Collegi esclusivamente nella forma di società tra professionisti (STP) nelle forme previste dal Libro V del Codice civile, ovvero nelle forme societarie, personali (s.s., s.n.c. s.a.s.) o di capitali (s.r.l., s.r.l.s.u., s.p.a., s.a.p.a.) o cooperative o cooperative per azioni, alle condizioni previste dalla Legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013.

Resta fermo l'obbligo di esercizio con autonomia e indipendenza, con responsabilità personale, anche quando l'attività è resa in forma societaria. Nelle STP vige la designazione del socio esecutore, l'esclusività dell'oggetto professionale e la prevalenza dei soci professionisti, con osservanza del regime disciplinare ordinistico.¹ È obbligatoria la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 137/2012 (oltre alla copertura della STP, ove presente). L'obbligo di formazione continua permanente, previsto dall'art. 7 D.P.R. 137/2012, integra illecito disciplinare in caso di violazione.²

3) Obblighi minimi (formazione continua, assicurazione, adempimenti periodici)

Gli obblighi fondamentali e continuativi sono: formazione continua obbligatoria ex art. 7 D.P.R. 137/2012, la cui inosservanza è sanzionabile disciplinarmente;³ polizza di RC professionale ex art. 5 D.P.R. 137/2012 (nelle STP, polizza propria della società che si aggiunge all'obbligo dei professionisti); rispetto delle regole di personalità della prestazione e del regime disciplinare ordinistico anche in forma societaria. Per le attività impiantistiche: rilascio della DICO da parte dell'impresa e deposito allo sportello unico, con progetto firmato dal professionista/RT, ove previsto.^{4 5}

4) Permanenza/modifica degli obblighi previdenziali

Se l'attività professionale è svolta in forma autonoma (anche "in forma associata o di partecipazione societaria" senza subordinazione) e rientra nelle competenze del perito industriale, permane l'obbligo di iscrizione e contribuzione all'EPPI ai sensi della disciplina ex D.Lgs. 103/1996 e del regolamento EPPI; è legittima l'iscrizione d'ufficio in caso di omissione.⁶

Il reddito prodotto tramite società che realizza prestazioni professionali del perito industriale (anche come socio amministratore) è assoggettato agli obblighi contributivi EPPI.⁷ Nelle STP, la distinta soggettività della società comporta effetti organizzativi e contributivi peculiari (es. modelli di fatturazione), senza contrarietà ai principi costituzionali: si tratta di disciplina previdenziale interna, applicata a redditi e prestazioni in Italia.⁸ Pertanto, gli obblighi previdenziali verso EPPI non cessano per il solo fatto di operare tramite società; rileva la natura professionale autonoma dell'attività resa e l'assenza di vincolo di subordinazione.⁹

5) Caratteristiche delle STP

Come si diceva poc'anzi, le STP sono società costituite secondo i modelli dei titoli V e VI del Libro V del Codice civile, con oggetto di esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate;

1 Corte cost., Sent., (data ud. 16/10/2024) 21/11/2024, n. 184

2 Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 12/10/2022) 17/01/2023, n. 1173

3 Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 12/10/2022) 17/01/2023, n. 1173

4 Art. 7 DM 37/08. Dichiarazione di conformità

5 Art. 11 DM 37/08. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

6 Tribunale Palmi, Sez. lavoro, Sent., 10/06/2020, n. 275

7 Tribunale Palmi, Sez. lavoro, Sent., 10/06/2020, n. 275

8 Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 08/04/2026, n. 1467

9 Tribunale Palmi, Sez. lavoro, Sent., 10/06/2020, n. 275



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

ammettono soci professionisti (con prevalenza nei diritti e nel capitale almeno ai 2/3) e, in misura limitata, soci non professionisti. L'incarico è eseguito da un socio abilitato designato, il quale può mantenere la propria iscrizione personale all'albo, mentre, per la società tra professionisti vige l'iscrizione nella "sezione speciale" dell'Ordine/Collegio.

La Società soggiace all'obbligo di stipulare una polizza RC professionale per le attività statutarie, risponde alla disciplina deontologica, fermo restando l'obbligo di rispettare nella denominazione la dicitura "società tra professionisti" (art. 10 L. 183/2011; D.M. Giustizia 8.2.2013 n. 34).¹⁰ La giurisprudenza di legittimità ha ricostruito la STP come il modello che consente la stipula del contratto d'opera in capo alla società, con esecuzione personale del socio abilitato.¹¹

6) STP e società "non-STP": regole e requisiti a confronto

Innanzitutto, la differenza sostanziale tra le due forme societarie sta nella finalità che è quella di esercitare una professione intellettuale, identificando tra le attività statutarie le attività cd. "riservate" agli iscritti. La PA e i bandi richiedono STP o RTP per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, esecuzione, verifica e collaudo. Le società commerciali "non-STP" sono escluse dalla partecipazione a gare aventi ad oggetto prestazioni riservate, salvo casi tipici (es. società di ingegneria).¹² La qualifica di STP non è "formale", ma garantisce il rispetto dei requisiti ordinistici.¹³

Inoltre, la STP è soggetta all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e al regime disciplinare ordinistico. Una società "non-STP" non ha i requisiti per iscriversi nella suddetta sezione speciale e non è soggetta, come società, alla disciplina stabilita dai codici deontologici, restando responsabile solo il singolo professionista per le proprie prestazioni.¹⁴

Nelle STP, l'esecutore deve essere un socio abilitato, con facoltà di scelta da parte del cliente, che, in caso contrario deve essere informato sul nominativo del professionista assegnatogli dalla STP. Tale disciplina non è strutturalmente prevista per le società "non-STP".¹⁵

Per quanto invece attiene, il regime delle assicurazioni, nelle STP è espressamente richiesta la polizza RC (anche a tutela del cliente verso le prestazioni dei soci), mentre nelle società "non-STP", che somministrassero la progettazione tra i propri "servizi", non opera tale regola, in quanto permangono gli obblighi individuali del professionista.

Anche per quanto riguarda, la firma e la responsabilità, nella STP il contratto di incarico viene sottoscritto tra committente e la società, ma la prestazione è personale e la firma resta del socio abilitato e all'uopo designato;¹⁶ in una società "non-STP", la società non può "spendere" il titolo professionale per prestazioni riservate e la sottoscrizione resta in capo al professionista che le esegue.¹⁷

Le differenze sostanziali tra i due sistemi di esercizio delle prestazioni professionali sono di carattere legale, fiscale e operativo.

10 Corte cost., Sent., (data ud. 16/10/2024) 21/11/2024, n. 184

11 Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 22/05/2018) 19/07/2018, n. 19282

12 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent., (data ud. 06/02/2019) 10/06/2019, n. 681

13 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent., (data ud. 06/02/2019) 10/06/2019, n. 681

14 Corte cost., Sent., (data ud. 16/10/2024) 21/11/2024, n. 184

15 T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., (data ud. 09/02/2022) 13/06/2022, n. 7718

16 Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 22/05/2018) 19/07/2018, n. 19282

17 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent., (data ud. 06/02/2019) 10/06/2019, n. 681



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Sotto il primo profilo, già è stato evidenziato che nella STP, la società è legittimata a contrattare attività riservate, è iscritta alla “sezione speciale”, soggiace al codice deontologico per la professione liberale, indicata come attività prevalente, e deve rispettare prevalenza dei soci professionisti, designazione dell'esecutore e polizza RC.^{18 19}

In mancanza delle garanzie previste per le STP, la società commerciale ordinaria non può assumere appalti/contratti pubblici aventi ad oggetto prestazioni riservate. Deve ricorrere a RTP o a modelli ammessi (es. società di ingegneria).²⁰

Sotto l'aspetto fiscale/contabile, nelle STP è praticabile la doppia fatturazione (professionista→società; società→cliente) come scelta organizzativa, con effetti su costi/ricavi della società e del socio (v. Corte d'Appello Roma, Sez. Lavoro, sent. 8 aprile 2026 n. 1467).

Secondo il giudice di appello, *“La scelta della STP di adottare un modello di doppia fatturazione, che consente al socio professionista l'immediata percezione del compenso e alla società l'imputazione a costo della prestazione del socio, è organizzativa e facoltativa; i maggiori oneri contributivi derivanti dalla seconda fatturazione sono conseguenza della distinta soggettività giuridica della STP e non integrano violazione del principio di uguaglianza, né determinano profili di illegittimità costituzionale o contrasto con l'art. 56 TFUE, trattandosi di disciplina previdenziale interna applicata a soggetti, prestazioni e redditi integralmente localizzati in Italia”*.

A differenza di quanto precede, eseguire prestazioni attinenti attività riservate attraverso una società di servizi, del tipo diverso da quello previsto dalla legge, comporterebbe innanzitutto la preclusione assoluta della fatturazione per prestazioni riservate in nome proprio da parte della società. Sarà il professionista che dovrà assumere e fatturare la prestazione riservata, ferma la possibilità per la società di svolgere attività non riservate o di supporto.²¹

Dal punto di vista previdenziale, la STP comporta possibili maggiori oneri contributivi derivanti dalla distinta soggettività della società nei modelli di doppia fatturazione, ritenuti legittimi.²²

Per le società di servizi “non STP”, gli obblighi EPPI permangono esclusivamente in capo al professionista, che svolge attività riservata anche se socio/amministratore di una società commerciale, con possibilità di iscrizione d'ufficio in caso di omissione.

In conclusione, la STP è il veicolo societario che consente l'esercizio e la contrattazione legale di prestazioni riservate con garanzie ordinistiche e deontologiche.

18 Corte cost., Sent., (data ud. 16/10/2024) 21/11/2024, n. 184

19 DM 34/2013 e art. 10 L. 183/2011

20 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent., (data ud. 06/02/2019) 10/06/2019, n. 681

21 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent., (data ud. 06/02/2019) 10/06/2019, n. 681

22 Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 08/04/2026, n. 1467